CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

Provincia di Caserta

Piazza Marconi, 2
81038 Trentola Ducenta (CE)

Tel.: 081 8128200
Fax: 081 8128206

Sito web: www.comune.trentoladucenta.ce.it

Originale

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 106 del Reg. Del 05-08-2015	Ricorso al TAR sig. Abate Raffaele c/Comune di Trentola Ducenta - Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento di incarico legale".

L'anno duemilaquindici il giorno 05 del mese di agosto , alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
Michele **GRIFFO**	SINDACO	X	
Giuseppe **COPPOLA**	ASSESSORE	X	
Amedeo **GRASSIA**	ASSESSORE	X	
Angelo **PEZONE**	ASSESSORE	X	
Ciro **RAMASCHIELLO**	ASSESSORE		X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale dott. FRANCESCO ESPOSITO

Il SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _____

Assume la presidenza il SINDACO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Area: CONTENZIOSO
Proponente: SINDACO

Oggetto: Ricorso al TAR sig. Abate Raffaele c/Comune di Trentola Ducenta- Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento di incarico legale

Sulla proposta di delibera in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	*In ordine alla regolarità contabile*
FAVOREVOLE ex art. 49 comm 2	**FAVOREVOLE** impegno n° 744/015 ex art. 49 comm 2
Data 05.08.2015 Il responsabile dell'Area	Data 05/08/2015 Il Respons.le dell'Area Finanziario-Amministrativo *RAG. ANTONIO SPERONE*

LA GIUNTA COMUNALE

il giorno 05-08-2015 alle ore 11,30

Presiede il SINDACO **MICHELE GRIFFO**
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, lett. A), D.Lgs.vo n.267/2000) il Segretario Generale **dott.** FRANCESCO ESPOSITO

APPROVA la proposta di deliberazione nel testo proposto alla quale viene assegnato **il n.** 106

o RINVIA L'ESAME DELLA PROPOSTA CON LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

Con votazione unanime espressa in forma palese dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, D. Lgs.vo n.267/2000.

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI	FIRMA
Michele **GRIFFO** - SINDACO	X		
Giuseppe **COPPOLA** - ASSESSORE	X		
Amedeo **GRASSIA** - ASSESSORE	X		
Angelo **PEZONE** - ASSESSORE	X		
Ciro **RAMASCHIELLO** - ASSESSORE		X	

Il Segretario Generale

Albo n. 1020 del 5-8-15
Il Responsabile
Damiano GRASSIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Area: CONTENZIOSO
Proponente: SINDACO

OGGETTO: Ricorso al TAR sig. Abate Raffaele c/Comune Trentola Ducenta-Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento di incarico legale.

Premesso che è stato notificato con nota prot.n.8220 del 29.07.2015 ricorso al TAR Campania – Napoli – da parte del signor Abate Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Micillo, avverso e per l'annullamento delle delibere di G.C.n.19 del 06.02.2014, G.C.n.95 dell'11.06.2014 e C.C.n.19 del 29.04.2015, di tutti gli atti istruttori dell'Amministrazione Regionale e Provinciale relativi all'approvazione del PUC e di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente comunque lesivi degli interessi del ricorrente;

Atteso che il Comune intende costituirsi in giudizio a tutela delle proprie ragioni;

Atteso che a tal fine l'avv. Egidio Lamberti con studio in Aversa ha dato disponibilità ad assumere la difesa in giudizio dell'Ente alle condizioni di cui al disciplinare d'incarico allegato;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 comma 2 D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

Di autorizzare la costituzione in giudizio dell'Ente avverso il ricorso al TAR Campania – Napoli – da parte del signor Abate Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Micillo, avverso e per l'annullamento delle delibere di G.C.n.19 del 06.02.2014, G.C.n.95 dell'11.06.2014 e C.C.n.19 del 29.04.2015, di tutti gli atti istruttori dell'Amministrazione Regionale e Provinciale relativi all'approvazione del PUC e di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente comunque lesivi degli interessi del ricorrente;

Di incaricare della difesa dell'ente nel presente giudizio e per le eventuali vicende processuali successive (proposizione eventuali motivi aggiunti e/o impugnative ulteriori atti inerenti la vicenda) l'avv. Egidio Lamberti;

Di imputare la spesa complessiva di €.2.000,00 Sul cap. 124 del corrente bilancio comunale 2015;
Di approvare lo schema di convenzione di incarico professionale disciplinante i rapporti tra l'Ente ed il professionista demandando al responsabile AA.GG. e Contenzioso tutti gli atti conseguenti;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA LA PROPRIA COMPETENZA AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE;

2. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

3. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA
29 LUG 2015
PROT. N. 8220

Avv. Raffaele Micillo
Patrocinante in Cassazione

Piazza A. Gramsci, 6 - 80014 Giugliano in Campania (Na)
Tel. 081.895.44.75 - 081.895.07.89

Avv. Raffaele Micillo

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI

RICORRE

Il Sig. **Raffaele Abate**, nato a Trentola Ducenta il 21.2.1942, e residente in San Marcellino al Corso Italia n. 32, C. F. BTARFL42B21L379Q, rapp. to e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv. Raffaele Micillo, C. F. MCLRFL69P10H501K, il cui difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente giudizio presso il proprio numero di fax 081.895.07.89, ovvero sull'indirizzo e- mail (PEC) raffaelemicillo1@avvocatinapoli.legalmail.it, con il quale elett. te domicilia in Napoli alla Via Loggia dei Pisani n. 25 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Perpetua

CONTRO

– Il **Comune di Trentola Ducenta**, in persona del legale rapp. te il Sindaco p. t.;

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

1. della deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 06.02.2014, con cui il Comune di Trentola Ducenta, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 16/2004 e del Regolamento di Attuazione n. 5 del 2011, ha adottato il Piano Urbanistico Comunale unitamente al Rapporto Ambientale, al Piano di zonizzazione acustica, allo studio Geologico del territorio Comunale ed allo studio dell'Uso agricolo dei suoli;
2. la delibera di Giunta Comunale n. 95 dell'11.6.2014, con cui il Comune di Trentola Ducenta ha respinto le osservazioni al Piano Urbanistico Comunale adottato presentate dal ricorrente in data 23.4.2014 ed

Il sottoscritto Raffaele Abate, nato a Trentola Ducenta il ~~21.02.1942, residente in San~~ Marcellino alla via Corso Italia n. 32, deleghiamo l'**Avv. Raffaele Micillo (MCLRFL69P10H-501K)**, a rappresentarci e difenderci nella procedura di cui al presente atto e nei gradi successivi, anche esecutivi e cautelari, conferendoVi ogni più ampia facoltà di legge compresa ~~quella di spiegare riconvenzionale~~, chiamare in causa, di spiegare e\o proporre domanda nuova, ~~rinunziare, transigere,~~ conciliare e quietanzare. Vi autorizzo al trattamento dei dati personali in rispetto alla normativa sulla privacy. Riteniamo per rato e fermo il Vostro operato senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggiamo domicilio in Giugliano in Campania alla piazza A. Gramsci n. 6

Abate Raffaele

assunte al protocollo comunale con n. 5041;

3. la delibera n. 19 del 29.4.2015 con cui sono state recepite integralmente le conclusioni della delibera di Giunta Comunale n 95 del 2014 ed approvato il Piano Urbanistico Comunale di Trentola Ducenta;
4. di tutti gli atti istruttori dell'Amministrazione Regionale e Provinciale relativi all'approvazione del P.U.C., ed in particolare: 1) il parere di compatibilità espresso dalla Regione con atto prot. n. 589 del 19.1.2015; 2) la delibera di G. C. n. 102 del 02.07.2014 con cui è stata attestata la coerenza del P. U. C. ai piani e programmi sovraordinati; 3) la determina dirigenziale n. 35/Q del 19.8.2014 con cui la Provincia di Caserta ha dichiarato la coerenza del P.U.C. di Trentola Ducenta al vigente P.C.T.P. Della Provincia di Caserta con n. 8 osservazioni;
5. di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente comunque lesivi degli interesse del ricorrente.

FATTO

Il ricorrente è proprietario di un fondo ubicato nel Comune di Trentola Ducenta, della estensione di mq. 2.200, accatastato al foglio 5 p.lla n. 312 c 5302, 351 c 352.

L'immobile era destinato dal previgente Piano Regolatore Generale del Comune di Trentola Ducenta ad edilizia economico e popolare ai sensi della legge 18.4.1962 n. 167.

L'art. 39 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale prevedeva in tale zona la realizzabilità di interventi di:

a) residenza;

b) servizi sociali di proprietà pubblica;

c) commercio al dettaglio;

d) ristoranti, bar, locali di divertimento;

e) artigianato di servizio, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinati e comunque incompatibili con la residenza.

La disposizione prevedeva la applicazione dei seguenti indici e parametri:

1) Indice di fabbricabilità territoriale Ic = 1.75 mc/mq St;

2) Indice di fabbricabilità fondiaria Ff = 2,5 mc/mq Sf

3) Superficie coperta Sc = ¼ mq/mq Sf;

4) altezza massima, H = 15 ml;

5) parcheggi e autorimesse = 1 mq /3 mq Sv di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico ai margini di ciascun edificio nel caso di lotti non inferiori ai 1500 mq;

6) aree con verde di vicinato, atrezzato secondo le indicazioni dell'art. 25, raddoppiando la quota di alberature e di arbusti = 2 mq/5 mq SV

Successivamente, con delibera di G.C. n. 19 del 06.02.2014, il Comune di Trentola Ducenta ha adottato il Piano Urbanistico Comunale, che ha modificato radicalmente la destinazione dell'area in parola in Zona F "*Aree per attrezzature pubbliche*", disciplinata dall'art. 24 delle N.T.A., secondo cui "*le aree pubbliche riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici di interesse locale (standard), cosi come previsti dal D.M. 1444/1968 e dalla successiva legislazione regionale, sono individuate nel piano nella loro estensione globale ai fini del soddisfacimento delle esigenze specifiche delle attrezzature scolastiche, di interesse comune, delle attrezzature sportive, del verde pubblico attrezzato e dei parcheggi.*

La dotazione complessiva di tali attrezzature eccede ampliamenti minimi prescritti ed è individuata nella apposita tavola grafica di zonizzazione".

Dalla planimetria di progetto contenuta nella Tavola P1 risulta, più specificamente, che all'area del ricorrente è attribuita la destinazione a verde.

A seguito dell'adozione del Piano Urbanistico Comunale, il ricorrente ricorrente formulava articolate osservazioni, assunte al protocollo comunale con n. 5041 del 24.4.2014, rilevando che: *l' area di che trattasi faceva parte di un più ampio compendio immobiliare già destinato , in vigenza del precedente P.R.G. , a Piano di Zona ex lege n. 167/1962 , di modo che la stessa era evidentemente deputata ad ospitare quegli interventi edilizi che sul piano sociale sono previsti proprio per assicurare la possibilità concreta a nuclei più svantaggiati di acquisire la titolarità o quanto meno la disponibilità di un alloggio da adibire a propria abitazione, al fine di allentare il forte disagio abitativo e le tensioni del mercato immobiliare per il reperimento di una unità abitativa.*

Ora, dall' esame del contesto in cui risulta inserito il lotto in questione, emerge come lo stesso risulti in realtà oggi deputato ad assicurare, in concorso con numerosi altri viciniori, le aliquote da destinare a standards urbanistici, tuttavia in misura molto più marcata (e massiccia) rispetto a quanto risulterebbe funzionale nella singola porzione di territorio ove giace.

Si vuol dire, in altre parole, che il lotto è stato manifestamente indirizzato (in connubio con quelli finitimi) ad assicurare uno standard molto più ampio di quanto occorresse ivi, poiché, come emerge dalle Tavole di

Piano, la destinazione a Verde risulta conferita in loco all' incirca a 20.000 metri quadrati, con l' evidente finalità di colmare un deficit di standards molto più ampio (rinveniente da altre aree del territorio) e non invece per armonizzare la zona in esame ove ricade il lotto in questione.

Del resto, basti considerare che in via diametralmente opposta, e sempre lungo la via De Nicola, è stata localizzata la seconda (delle sole tre complessive previste dal P.U.C) area destinata al Social Housing che si espande in maniera robusta (è la più ampia di superficie delle tre) ma che, a differenza di quella contigua all'aerea dello scrivente, non ritrova a ridosso di sé aree destinate a standards, evidentemente localizzate altrove.

Va detto, sul punto, come risulti allora anomala non solo la scelta di programmazione sulla quale si tornerà poi più oltre, ma ancor più in via pregiudiziale la perfetta coincidenza delle destinazioni impresse con i confini dei singoli lotti, elemento questo che, com'è noto, dovrebbe neppure essere conosciuto dai progettisti , le cui scelte possono (ed anzi in teoria debbono) pacificamente incidere sulla proprietà privata anche conferendo alla stessa, se del caso, una pluralità di destinazioni urbanistiche, in nome del miglior assetto del territorio comunale in esame.

Di contro, invece, pur avendo operato una ricognizione del tessuto urbano di riferimento tale da determinare il convincimento di poter legittimamente conferire (ed in un certo senso confermare) la destinazione di tipo SH nel contesto della zona di territorio comunale in esame, l' area dell'esponente risulterebbe deputata a soddisfare le esigenze di Verde connesse evidentemente, anche con la edificazione concessa agli ulteriori lotti finitimi (quelli appunto che hanno in un certo modo "preservato "la

destinazione edilizia ai fini sociali).

Ciò determina, in via manifesta ed al contempo illegittima, una completa obliterazione dei principi di perequazione urbanistica trasfusi nelle Legge Regione Campani n. 16/2004, quella stessa, che disciplina com' è noto il procedimento di formazione del P.U.C. nell' affrontare, infatti, la tematica della pianificazione territoriale ed urbanistica , l' art. 32 espressamente sancisce che: " La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo. Il Puc, gli atti di programmazione degli interventi e i Pua ripartiscono le quote edificatorie e i relativi obblighi tra i proprietari degli immobili ricompresi nelle zone oggetto di trasformazione mediante comparti di cui all' articolo 33, indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree interessate".

Ne consegue, pertanto che le esigenze di coordinata pianificazione di contesto, se in quanto incomprimibili in relazione alle concrete possibilità di reperimento degli standards urbanistici (e di Verde in particolare), andavano necessariamente correlate e distribuite non in funzione, dei confini dei singoli appezzamenti, ma in maniera equanime nella zone territoriale fatta oggetto di novella pianificazione, in ossequio al canone perequativo scolpito nella Legge. Tanto risulta ancor più evidente se solo si consideri che si è inteso conferire la destinazione di tipo SH in parola ai soli suoli interposti tra la proprietà dell' osservante (e dei suoi congiunti p.lle 5300, 5301, e 53039 3 l' ulteriore macroarea

contraddistinta dalla p.lla 102 (anch' essa destinata a Verde).

Non è dunque intellegibile la ratio della scelta operata in sede di pianificazione, inutilmente "premiante" per alcuni ed ingiustificatamente sacrificatoria per molti altri (tra cui lo scrivente).

Tali considerazioni si rivelano particolarmente significative per quanto attiene al caso specie, atteso che, così come è dato evincersi dallo stralcio planimetrico che si allega, l'area in oggetto è situata in un contesto territoriale totalmente urbanizzato, fornito di strade, fognature, illuminazione pubblica, approvvigionamento idrico ed energia elettrica, tant'è che risulta interamente inserita nella novella Z.T.O " Residenziale di più recente edificazione _ B1" del Piano in itinere.

Sarebbe quindi risultato più "naturale" e comunque più coerente con le premesse del Piano e con la precedente e storia destinazione d'uso dell' area dislocare e distribuire sia le attrezzature pubbliche (ed il verde in particolare) che il Social Housing, avendo cura di allocarli senza la concentrazione su soli lotti precisi, ma distribuendoli in modo perequato tra tutte le aree che si trovano investite dalle previsioni contigue, se necessario anche previa perimetrazione di comparto, certamente strumento più funzionale all' assolvimento degli obblighi perequativi di cui si è detto.

In sintesi, alla luce di quanto sin qui esposto e nell'ottica partecipativa e collaborativa riservata dalla legge alla cittadinanza nell' ambito del procedimento di formazione degli strumenti generali di pianificazione urbanistica e territoriale, lo scrivente evidenzia l' opportunità di procedere ad una riclassificazione del lotto di proprietà mediante la sua

assimilazione, quanto meno parziale, alla Zona destinata al Social Housing alla quale risulta finitima, anche previa definizione di apposito comparto d' area , secondo quanto richiesto dalle disposizioni di cui all' art. 32 della L.R.C n. 16/2004.

Del resto, in caso contrario, si lascerebbe sopravvivere una evidente disparità di trattamento assolutamente ingiustificata a vantaggio degli appezzamenti viciniori ed addirittura confinanti, per i quali il P.U.C. ha riconosciuto e preservato una vocazione residenziale sociale, omettendo di considerare che le scelte di politica urbanistica non possono essere effettuate in funzione dell' appartenenza all'uno o all'altro proprietario dei suoli ubicati nel territorio comunale, bensì in ossequio dapprima alle caratteristiche omogenee della zona interessata già cristallizzate in via preliminare dal D.M. 02 aprile 1968, n. 1444, e poscia alle esigenze di pianificazione individuate in via generale dall' Amministrazione.

Se dunque si tiene nel dovuto conto quanto sino al ora riportato e di prende atto del fatto che emerge dagli atti di Piano una pianificazione per certi veri maculata, non si può che addivenire alla conclusione che una corretta dinamica evolutiva del tessuto urbano impone di riconsiderare la destinazione del lotto in questione, quanto meno in parte, nella direzione tipologica del Social Housing (SH)".

Le osservazioni sono state "*non accolte*" dal Comune "*con valutazione sintetica*" *rectius* inesistente, riportata nella tabella allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 95 dell'11.6.2014.

La Provincia di Caserta, con determina dirigenziale n. 35Q del 19.8.2014, ha dichiarato la coerenza del P.U.C. di Trentola Ducenta al vigente

P.T.C.P della provincia di Caserta con n. 8 osservazioni.

Con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29.4.2015 è stato approvato il Piano Urbanistico Comunale, e confermata, all'art. 26 N.T.A., la destinazione urbanistica prevista dal PUC adottato per l'area del ricorrente.

Dalla lettura della delibera si evince che il Comune non ha ritenuto condivisibili le osservazioni della Amministrazione Provinciale in relazione alla previsione dell' "*housing sociale*" nell'area confinante a quella del ricorrente, che nel Piano Regolatore generale era disciplinata in modo pedissequo a quella di quest'ultimo.

Si evidenzia sul punto nella delibera che "*le suddette aree ricadevano nel precedente P. R. G. in zona Peep e in zona B2*" e che "*ricadendo il predetto terreno per la maggior parte in zona Peep e in zona B2 non può essere retrocesso in zona agricola*".

Le osservazioni formulate dalla Amministrazione Provinciale non sono riportate nella delibera.

Dalla lettura del verbale della seduta del Consiglio Comunale del 29.4.2015, si evince che il Comune ha espresso "*perplessità*" in relazione alla richiesta della Amministrazione Provinciale di prevedere la destinazione agricola per aree ricadenti nel previgente P.R,G. in zona PEEP e zona B2.

Si evince in sintesi, dagli atti impugnati, che la modifica in termini deteriori della destinazione da zona PEEP a zona agricola è stata riservata al solo fondo del ricorrente, in mancanza di adeguata motivazione.

Inoltre, non è in alcun modo motivato il sovradimensionamento degli

standards che, come espressamente evidenziato all'art. 26 N.T.A., "*eccede ampiamente i minimi prescritti ed è individuata nella apposita tavola grafica di zonizzazione*".

I provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi.

Di qui la proposizione della presente impugnativa, il cui accoglimento si affida ai seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE ARTT. 7, 9 E 10 L.U. N. 1150/1942 IN RELAZIONE ALL'ART. 3 L. 241 DEL 07.08.1990 – VIOLAZIONE L. R. CAMPANIA N. 16 DEL 2004 – VIOLAZIONE REGOLAMENTO REGIONALE N. 5 DEL 2011 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITA'

Come esposto in punto di fatto, il Comune ha completamente omesso qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni per cui ha scelto di non accogliere le osservazioni del ricorrente.

Tale omissione materializza gravissimo ed insanabile vizio della delibera impugnata atteso che, come ribadito dal G.A.: "*In sede di adozione del piano regolatore generale, le osservazioni e le opposizioni presentate dai privati interessati, costituendo strumenti di partecipazione, impongono all'Amministrazione comunale di motivare congruamente, in modo che sia assicurata l'esigenza di scelte urbanistiche non soltanto formalmente legittime, ma anche in concreto razionali ed opportune, nell'interesse reale della popolazione*" (Cfr. T.A.R. Liguria, I, 26.11.02, n. 1153;

C.G.A., 01.02.2001 n. 42 – giurisprudenza costante).

Le osservazioni presentate dal ricorrente avrebbero dovuto essere valutate con particolare attenzione dall'Amministrazione che, invece, le ha *sic et simpliciter* rigettate in assenza di motivazione.

Nei provvedimenti impugnati è citato il parere che avrebbe espresso il tecnico progettista e Coordinatore del PUC Arch. Gianluca Cioffi in data 9.6.2014, il cui contenuto non è riportato nella delibera di approvazione del Piano e negli atti preordinati alla sua approvazione, e che non risulta essere stato in alcun modo valutato e fatto proprio dalla Amministrazione procedente.

Il Consiglio Comunale non esplicita, neanche succintamente, gli indirizzi espressi nel parere e i motivi per cui tali indirizzi non consentirebbero l'accoglimento delle osservazioni formulate dal ricorrente.

Si evidenzia che il Tecnico Progettista, sotto il profilo ontologico, costituisce organo distinto dal Consiglio e dalla Giunta, cui può essere al più demandata una attività meramente referente o consultiva, ma che rimane sprovvisto di ogni potere decisorio, riservato prima al Consiglio dall'art. 24 comma III della Legge Regionale n. 16 del 2004, e poi alla Giunta Municipale dal successivo Regolamento Regionale n. 5 del 2011.

Secondo l'art. 3 comma III del Regolamento "*La Giunta dell'amministrazione procedente entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano, per i comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, entro centoventi giorni per quelli al di sopra di detta soglia, a pena di decadenza, valuta e recepisce le osservazioni al piano di cui all'articolo 7 del presente regolamento*".

L'art. 7 prevede che "*L'amministrazione procedente garantisce la partecipazione e la pubblicità nei processi di pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento dei piani o di loro varianti, in attuazione delle disposizioni della legge n. 241/90 e dell'articolo 5 della legge regionale 16/2004*".

Ne consegue che la Giunta Comunale avrebbe dovuto esaminare congruamente motivare, anche in applicazione dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241, la scelta di rigettare le osservazioni presentata dal ricorrente.

Il progettista è organo tecnico dell'apparato burocratico, estraneo pertanto alla sfera politica dell'Ente, a cui può essere demandata, al più, una funzione meramente preparatoria dei lavori della Giunta Comunale.

I principi in materia di motivazione degli atti amministrativi, particolarmente pregnanti nel caso di adozione di scelte urbanistiche, risultano completamente obliterati dalla scelta della Giunta che, per vero, rimane del tutto oscura.

L'obbligo motivazionale, per espressa previsione dell'art. 7 del Regolamento Regionale Campania n. 5 del 2011, che rinvia alle disposizioni sul procedimento amministrativo contenute nella Legge 241 del 1990, è inderogabile anche nel procedimento di valutazione delle osservazioni al Piano Urbanistico Comunale, in quanto occorre dare conto dell'avvenuto esame di ciascuna osservazione e giustificare concretamente (e non indiscriminatamente rispetto a pluralità di osservazioni eterogenee) l'inaccoglibilità delle singole richieste di modifica (cfr. T.r.g.a. Trentino Alto Adige, Trento, 14.12.1992, n. 156; C.G.A., Sez.. giurisd., 1 giugno

1993 n. 227; idem 11.10.99 n. 417).

Tale principio è evincibile anche dall'art. 10 della Legge 241 del 1990, che stabilisce l'obbligo di indicare le ragioni per cui l'Amministrazione non abbia ritenuto condivisibili le controdeduzioni presentate dal privato in sede partecipativa.

La giurisprudenza afferma sul punto che "*Il rigetto delle osservazioni e opposizioni al piano regolatore generale impone anche, a norma dell'art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, una congrua motivazione, in modo che sia assicurata l'esigenza che le scelte urbanistiche siano non soltanto formalmente legittime, ma anche in concreto razionali e opportune nell'interesse reale della popolazione*" (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia 23.12.2002 n. 49).

Per il Consiglio di Stato (per tutte, IV Sez.. n. 1237 del 15 luglio 1999) la sufficienza di una motivazione pur succinta, allegata per giustificare la reiezione delle osservazioni mosse dai privati al piano regolatore generale, presuppone che la reiezione stessa sia congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell'osservazione e che dimostri che si è tenuto presente l'apporto critico e collaborativo dei privati, in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti (C.S., Sez. IV, 15.07.1999 n. 1237).

In sintesi "*E' illegittimo il rigetto di osservazioni presentate dai privati nell'iter di adozione di una variante al PRG la cui motivazione non specifichi che le osservazioni contrastano con le linee portanti dello strumento urbanistico*" (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 25.02.1998, n. 62).

Emerge evidente la macroscopica incongruità della motivazione su cui si

fondano i provvedimenti impugnati, in palese violazione dell'obbligo motivazionale stabilito dalla L. 241/1990, del principio di buona amministrazione e di comparazione dei sacrifici imposti ai privati (cfr. C.G.A., Sez. giurisd., 01.02.2001).

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 E 10 L. 17 AGOSTO 1942 N. 1150 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 32 L.R. CAMPANIA N.16 DEL 2004 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE REGOLAMENTO REGIONALE N. 5 DEL 2011 – ECCESSO DI POTERE – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO.

Costituisce *jus receptum* l'orientamento secondo cui, per un verso, le scelte effettuate dall'amministrazione all'atto dell'adozione del piano costituiscono apprezzamenti di merito sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità, e per altro verso, che in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell'amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree, non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell'impostazione del piano stesso (cfr. C.d.S., Ad. Plen., 22 dicembre 1999, n. 24; sez. IV, 19 gennaio 2000, n. 245; sez. IV, 24 dicembre 1999, n. 1943; sez. IV, 2 novembre 1995, n. 887, sez. IV, 25 febbraio 1988, n. 99), essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato

aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni.

Tali evenienze sono state ravvisate nel superamento degli *standards* minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968, con l'avvertenza che la motivazione ulteriore deve essere riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; nella lesione dell'affidamento qualificato del privato, in ragione dell'esistenza di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio - rifiuto su una domanda di concessione (Ad. Plen. n. 24 del 1999, cit.; 8 gennaio 1986, n. 1) ovvero nella modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (C.d.S., sez. IV, 9 aprile 1999, n. 594).

In base a tale orientamento, (C.d.S., Sez. IV, 6 maggio 2003, n. 2386; 6 febbraio 2002, n. 6064; 25 luglio 2001, n. 4077; 14 giugno 2001, n. 3146; 8 maggio 2000, n. 2639), per una più penetrante motivazione è sufficiente la preesistente possibilità edificatoria, nel caso in cui il mutamento di destinazione non trovi esauriente giustificazione, in linea con quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nelle "*sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattuabilità del piano o la convenienza di migliorarlo*".

Sotto il profilo tecnico, infatti, la scelta adottata dall'amministrazione risulta del tutto carente atteso che si prevede uno sproporzionato

sovradimensionamento degli *standards* in violazione del D.M. n. 1444 del 1968 e della legge regionale Campania n.16/2004.

Il D.M. 02.04.1968 n. 1444 rafforza il principio secondo cui le destinazioni urbanistiche devono essere considerate sulla base di soluzioni coordinate ed unitarie, frutto di una valutazione imparziale e generale dell'assetto del territorio.

Il Comune, pur nella consapevolezza di avere destinato, come si evince dalla lettura dell'art. 26 N.T.A., delle aree eccedenti i minimi al soddisfacimento degli standards ed in particolare a verde pubblico, ha omesso di verificare le effettive esigenze degli abitanti.

Pertanto le suesposte considerazioni palesano la erroneità del provvedimento impugnato per violazione del D.M. 02.04.1968 n. 1444, e per i vizi logici e di contraddittorietà della scelta amministrativa di destinazione delle aree di proprietà del ricorrente.

Inoltre, l'Amministrazione ha omesso di considerare, **nel solo caso del fondo del ricorrente**, che l'area di proprietà dello stesso è ubicata in zona totalmente edificate e urbanizzata, in modo non abusivo, avente pertanto chiara ed univoca vocazione edificatoria.

Tale circostanza imponeva vieppiù l'obbligo di adeguata motivazione in ordine alla scelta pianificatoria adottata nella specie, maxime ove si consideri che la vocazione edificatoria della medesima area è stata considerata, per i proprietari dei fondi vicini, preclusiva alla previsione della destinazione ad uso pubblico.

Né tantomeno, le ragioni sottese a tali decisioni emergono dagli elaborati tecnici che accompagnano le delibere consiliari, rispetto ai quali invece le

medesime scelte risultano essere chiaramente in contrasto per quanto in precedenza evidenziato.

Resta dimostrata per tale via la solare illegittimità dei provvedimenti, che sono condannati a sicura invalidità.

3) VIOLAZIONE ART. 7 N. 2, 3 E 4 E ART. 10 L. 17 AGOSTO 1942 N. 1150 – VIOLAZIONE DELL'ART. 2, 1 COMMA, L. 19.11.1968 , N. 1187 – ECCESSO DI POTERE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 32 LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 2004 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 REGOLAMENTO REGIONALE N. 5 DEL 2011 – ECCESSO DI POTERE

Le considerazioni esposte ai punti che precedono convincono della manifesta contraddittorietà delle scelte della Amministrazione, nonché della disparità di trattamento compiuta in sede pianificatoria in relazione a situazioni evidentemente omogenee se non identiche.

Come esposto in punto di fatto, invero, l'area contigua a quella della ricorrente ha conservato, per espressa previsione del P.U.C. approvato, la destinazione di edilizia residenziale pubblica.

Per tali aree, il Comune ha evidenziato l'impossibilità di prevedere una *reformatio in peius* della destinazione impressa all'area dal previgente strumento urbanistico, rigettando, nella delibera n. 19 del 29.4.2015, le osservazioni della Amministrazione Provinciale sul rilievo che il "*predetto terreno*" - **che è il medesimo del ricorrente**, da cui si differenzia solo per i dati catastali – non avrebbe potuto essere retrocesso in zona agricola.

Per il terreno del ricorrente è stata invece prevista una "*retrocessione*"

ancor più penalizzante, atteso che, nel suo solo caso, la destinazione P. E. E. P. è stata modificata in verde pubblico con conseguente azzeramento dell'indice di fabbricabilità.

Nel riscontrare le osservazioni della Provincia, il Comune ha espresso un orientamento opposto a quello riservato alle osservazioni presentate dal ricorrente, tanto che è stata confermata la modifica in peius della destinazione dell'area del ricorrente.

Nelle osservazioni formulate da quest'ultimo si evidenzia l' *opportunità di procedere ad una riclassificazione del lotto di proprietà mediante la sua assimilazione, quanto meno parziale, alla Zona destinata al Social Housing alla quale risulta finitima, anche previa definizione di apposito comparto d' area , secondo quanto richiesto dalle disposizioni di cui all' art. 32 della L.R.C n. 16/2004. Del resto, in caso contrario, si lascerebbe sopravvivere una evidente disparità di trattamento assolutamente ingiustificata a vantaggio degli appezzamenti viciniori ed addirittura confinanti, per i quali il P.U.C. ha riconosciuto e preservato una vocazione residenziale sociale, omettendo di considerare che le scelte di politica urbanistica non possono essere effettuate in funzione dell' appartenenza all'uno o all' altro proprietario dei suoli ubicati nel territorio comunale, bensì in ossequio dapprima alle caratteristiche omogenee della zona interessata già cristallizzate in via preliminare dal D.M. 02 aprile 1968, n. 1444, e poscia alle esigenze di pianificazione individuate in via generale dall' Amministrazione".*

Ciò nonostante, l'Amministrazione ha ulteriormente differenziato la disciplina urbanistica delle aree in parola, nonostante la palese omogeneità

delle stesse.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale "*il piano urbanistico generale contrasta con i principi desumibili dall'art. 7 l. n. 1150 del 1942 e dal d.m. n. 1444 del 1968, i quali impongono nella pianificazione territoriale di ripartire il territorio in zone territoriali omogenee dal punto di vista architettonico e funzionale, al fine di assicurare uniformità di trattamento nelle zone del territorio aventi caratteristiche simili, qualora attui la c.d. "micro zonizzazione" - e cioè l'individuazione di sottozone con caratteristiche peculiari nell'ambito delle zone previamente individuate - in mancanza di oggettive ragioni delle quali il Comune deve dare atto in maniera adeguata e puntuale; allo stesso modo si deve ritenere non conforme ai principi ricordati quella tecnica di pianificazione che preveda l'inserimento, nell'ambito di zone omogenee, di aree sparse soggette ad una disciplina differenziata non giustificata da ragioni particolari*" (Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 20.5.2010, n. 1961).

Discende dimostrata la illegittimità degli atti impugnati.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 E 10 L. 17 AGOSTO 1942 N. 1150 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 32 L.R. CAMPANIA N.16 DEL 2004 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 REGOLAMENTO N. 5 DEL 04.08.2011 – ECCESSO DI POTERE – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO.

Il differentemente trattamento riservato a fondi ricadenti nella medesima area materializza palese violazione dei principi perequativi cui devono

essere importante le scelte pianificatorie dell'Amministrazione in sede di approvazione degli strumenti urbanistici, *maxime* ove relative a situazioni omogenee o identiche, come nella fattispecie.

Secondo l'art. 32 della Legge Regionale Campania n. 16 del 2004 e l'art. 12 del Regolamento Regionale n. 5 del 2011 la perequazione urbanistica "*è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico – economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale*".

La tecnica di pianificazione ispirata al principio della perequazione urbanistica - che si estrinseca nella formazione di comparti entro cui i proprietari sono trattati tutti in modo identico - ha l'obiettivo di realizzare l'equa distribuzione dei diritti edificatori, prevedendo che le proprietà inserite in un determinato ambito di intervento vengano investite contemporaneamente del beneficio dell'edificabilità e del peso di contribuire all'elevazione della qualità urbana generale.

In sintesi, la pianificazione urbanistica deve essere preordinata a garantire che ciascuna proprietà venga investita contemporaneamente del beneficio dell'edificabilità e del peso di contribuire all'elevazione della qualità urbana generale.

Tale contemperamento avviene attraverso la formazione di comparti entro cui i proprietari sono trattati tutti in modo identico.

Nella fattispecie in esame, fondi ricadenti nella medesima area e nella stessa zona omogenea del previgente P.R.G. sono stati oggetto di

differente e discriminatoria disciplina nel Piano Urbanistico Comunale.

Per alcuni, invero, è stata confermata la destinazione ad edilizia sociale prevista dal Piano Regolatore previgente, mentre per i fondi di altri, in particolare quello del ricorrente, è stata prevista una destinazione di zona a standards.

In sintesi, la tutela attribuita ai primi, per i quali è stato ritenuto impossibile "*retrocedere*" la destinazione edificatoria dell'area, è stata compensata attraverso la compressione dei diritti dominicali ed edificatori di altri, tra cui il ricorrente, le cui aree sono state destinate al soddisfacimento degli standards dell'area.

Con l'aggravante che, come affermato dalla giurisprudenza "*Non è possibile imporre alla proprietà privata limitazioni sostanzialmente espropriative senza dichiarare formalmente la volontà di espropriare o senza prefigurare, in alternativa, una ragionevole soluzione perequativa. L'amministrazione deve scegliere una delle due vie (espropriazione o perequazione) e percorrerla coerentemente. Nello specifico, invece, la nuova pianificazione si limita a enunciare un obiettivo di interesse pubblico (l'incremento delle aree a standard urbanistico) comprimendo le facoltà edificatorie garantite in precedenza e contemporaneamente imponendo una forma di convenzionamento senza compensazioni o bilanciamenti*" (TAR Lombardia, Brescia, 18.12.2013, n. 1143).

La proprietà del ricorrente è stata oggetto di una forma di espropriazione larvata al fine di compensare le tutele accordate solo ad alcuni dei proprietari dell'area in questione, con evidente violazione dei principi su citati.

Si evidenzia, peraltro, la illogicità della scelta compiuta, atteso che, come evidenziato nelle osservazioni e nel terzo motivo di ricorso, l'area di proprietà del ricorrente è stata destinata ad assicurare uno standard molto più elevato rispetto a quello necessario.

La destinazione a Verde risulta conferita a 20.000 metri quadrati, con l' evidente finalità di colmare un deficit di standards molto più ampio (rinveniente da altre aree del territorio).

Sempre lungo la via De Nicola, invece, è stata localizzata la seconda (delle sole tre complessive previste dal P.U.C) area destinata al Social Housing che si espande in maniera robusta (è la più ampia di superficie delle tre) ma che, a differenza di quella contigua all'aerea del ricorrente, non è circondata da aree destinate a standards, evidentemente localizzate altrove.

Si appalesa illogica non solo la scelta di programmazione compiuta, ma anche la perfetta coincidenza delle destinazioni impresse con i confini dei singoli lotti; elemento questo che, com' è noto, dovrebbe neppure essere conosciuto dai progettisti, le cui scelte devono incidere sulla proprietà privata anche conferendo alla stessa, se del caso, una pluralità di destinazioni urbanistiche, in nome del miglior assetto del territorio comunale in esame.

Di contro, invece, pur avendo operato una ricognizione del tessuto urbano di riferimento tale da determinare il convincimento di poter legittimamente conferire (ed in un certo senso confermare) la destinazione di tipo SH nel contesto della zona di territorio comunale in esame, l'area del ricorrente è destinata esclusivamente a soddisfare le esigenze di Verde connesse alla

edificazione degli ulteriori lotti finitimi, che hanno conservato la destinazione edilizia ai fini sociali.

Ne discende evidente la illegittimità della scelta, peraltro immotivata, di conferire la destinazione di tipo SH ai soli suoli interposti tra la proprietà del ricorrente (e dei suoi congiunti p.lle 5300, 5301, e 53039 3 l' ulteriore macroarea contraddistinta dalla p.lla 102 (anch' essa destinata a Verde).

Ciò in palese violazione degli obblighi di perequazione stabiliti dalle norme su citate.

La giurisprudenza amministrativa ha affermato in analoga fattispecie che *"Dei cd. standards urbanistici e, per quel che qui rileva, del verde pubblico fruisce l'intera collettività e dei relativi vincoli beneficiano in particolare i proprietari delle altre aree ricadenti nella stessa zona, alle quali viene invece riconosciuta una potenzialità edificatoria anche in virtù di quell'espropriazione di valore. Le aree vincolate vengono di fatto private della suscettività di utilizzazione economica, rappresentando spesso in concreto impraticabile -o, comunque, poco redditizio- il previsto sfruttamento da parte dei privati. Difficilmente cioè l'opera pubblica prevista può essere posta sul mercato per soddisfare una domanda differenziata cui corrisponda per il proprietario un profitto soltanto paragonabile a quello ricavabile in ipotesi di destinazione edificatoria.*

Contrasta con i tanto invocati principi di perequazione urbanistica far gravare sui singoli proprietari delle aree vincolate in sede di pianificazione il sacrificio connesso al reperimento degli spazi pubblici destinati a soddisfare le dotazioni di quartiere; il costo delle opere e degli spazi pubblici non può che pesare sulla collettività che ne fruisce,

diversamente determinandosi in favore della stessa un ingiustificato arricchimento" (Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. II 01.07.2010, n. 2815).

Discende ulteriormente dimostrata la illegittimità degli atti impugnati.

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 E 10 L. 17 AGOSTO 1942 N. 1150 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 32 L.R. CAMPANIA N.16 DEL 2004 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 REGOLAMENTO N. 5 DEL 04.08.2011 – ECCESSO DI POTERE – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO.

L'amministrazione ha sottoposto l'area del ricorrente ad un vincolo preordinato all'esproprio omettendo di prevedere la corresponsione di qualsivoglia indennizzo.

Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, "*La destinazione a "verde pubblico attrezzato" (al pari di quella a "verde pubblico") è radicalmente incompatibile con la permanenza del fondo in proprietà privata. Sussiste, infatti, un vincolo preordinato all'espropriazione tutte le volte in cui la destinazione dell'area permetta la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica. La possibilità di realizzare parcheggi sotterranei da parte dei privati non vale a mutare la natura espropriativa del vincolo, considerata l'onerosità connessa alla costruzione di un parcheggio sotterraneo, accompagnato dalla necessaria realizzazione del verde pubblico in superficie con contestuale cessione gratuita al comune, consentendo così per altra via la realizzazione del verde pubblico*" (*Cfr. T.A.R. Sicilia, Catania,*

20.11.2014, n. 3034).

È "ius receptum" che "Quanto al verde pubblico, secondo l'orientamento da ultimo seguito dal Consiglio di Stato, si tratterebbe di vincolo conformativo ogniqualvolta consenta in concreto una qualche utilizzazione da parte dei privati di opere e strutture intese all'effettivo godimento del verde stesso (cfr. Sez.IV, 12.5.2008); ciò in linea con i criteri generali elaborati dalla stessa giurisprudenza ai fini della distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi da ultimo ribaditi proprio dalla quarta Sezione del Consiglio di Stato nella decisione n. 1982 del 7 aprile 2010. Si trova invero ivi affermato che la natura del vincolo debba essere verificata non già in astratto ma sulla base della concreta disciplina urbanistica prevista per i singoli suoli, onde accertare se la destinazione impressa agli stessi si risolva in una sostanziale ablazione ovvero non svuoti di contenuto i diritti dominicali dei proprietari. Orbene, se in linea di principio tale impostazione può apparire condivisibili, non poche perplessità suscita in sede di applicazioni concrete, laddove si è ritenuta sufficiente una minima previsione di utilizzazione da parte dei privati per acclarare la natura conformativa del vincolo, con relativa perdita di tutela da parte del proprietario. In buona sostanza il legislatore ha esplicitamente previsto l'esproprio e il correlativo ristoro dei proprietari originari.....tra le opere di urbanizzazione per le quali si registra tale presunzione iuris et de iure di proprietà pubblica necessaria figurano gli "spazi di verde attrezzato"(opere di urbanizzazione primaria ex art. 16, comma 7) e le "aree verdi di quartiere" (opere di urbanizzazione secondaria ex art. 16, comma 8); per tali interventi, pertanto, a seguito

dell'entrata in vigore del T.U. edilizia, non può ipotizzarsi la permanenza in capo ai privati della relativa proprietà con conseguente qualificazione della previsione di piano in termini di vincolo espropriativo (Cfr. TAR Puglia, Bari, sez. II 01/07/2010 n. 2815).

Nella fattispecie, come si evince dalla lettura delle norme di piano, l'area del ricorrente è stata privata della possibilità di realizzare qualsivoglia intervento di natura privata, essendo consentita la sola conservazione del verde esistente (art. 29 N.t.a.).

Ne discende, ai sensi dell'art. 7 della Legge Urbanistica, l'obbligo di corrispondere un adeguato indennizzo per la compressione dei diritti dominicali ed edificatori imposta al ricorrente

Avv. R
Piazza
80014 Giugli
Tel./Fax: 081.8
Pec: raffaelemicillo1@

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti rilevanti ai fini della decisione, ivi compresi i documenti e gli atti con cui sono stati affidati gli incarichi per la redazione del piano e per l'esame delle osservazioni, nonché tutti gli atti dell'Amministrazione Provinciale con i quali si è pervenuto all'approvazione del Piano Urbanistico Comunale.

Con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito degli esami di tali documenti

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso con ogni conseguente statuizione di legge.

Vinti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai fini di legge, si dichiara che la seguente controversia ha valore indeterminabile.

Avv. Raffaele Micillo

RELATA DI NOTIFICA (numero cronologico 116)

Addì , Ufficio Postale di Giugliano in Campania

ad istanza del sig. Abate Raffaele, nato a Trentola Ducenta il 21.02.1942, BTARFL42B21L379Q, , Io sottoscritto Avv. Raffaele Micillo, nella qualità di suo procuratore, con studio in Giugliano alla Piazza A. Gramsci n. 6 autorizzato alle notifiche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli il 12.03.2003, ai sensi della legge n. 53 del 21.01.1994, **HA NOTIFICATO COPIA CONFORME DELL'ANTESCRITTO ATTO, a mezzo plico raccomandato n. 7649183388504**

A Comune di Trentola Ducenta, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, corrente in Trentola Ducenta alla Piazza Marconi n. 28 , presso la casa comunale

Avv. Raffaele Micillo
Piazza A...
80014 Giugliano ... (Na)
Tel./Fax: 0... ...07.89
Pec: raffaelemicillo...@avvocatinapoli.legalmail.it

RELATA DI NOTIFICA (numero cronologico 117)

Addì , Ufficio Postale di Giugliano in Campania

ad istanza del sig. Abate Raffaele, nato a Trentola Ducenta il 21.02.1942, BTARFL42B21L379Q, , Io sottoscritto Avv. Raffaele Micillo, nella qualità di suo procuratore, con studio in Giugliano alla Piazza A. Gramsci n. 6 autorizzato alle notifiche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli il 12.03.2003, ai sensi della legge n. 53 del 21.01.1994, **HA NOTIFICATO COPIA CONFORME DELL'ANTESCRITTO ATTO,**

a mezzo plico raccomandato n. 764918388516

Cavallaccio Salvatore, nato a Trentola Ducenta il 19.07.2935, ed ivi residente alla via Chianchia n. 3

...i, 6
...mpania (Na)
... - 081.895.07.89
...avvocatinapoli.legalmail.it

RELATA DI NOTIFICA (numero cronologico 118)

Addì , Ufficio Postale di Giugliano in Campania

ad istanza del sig. Abate Raffaele, nato a Trentola Ducenta il 21.02.1942, BTARFL42B21L379Q, , Io sottoscritto Avv. Raffaele Micillo, nella qualità di suo procuratore, con studio in Giugliano alla Piazza A. Gramsci n. 6 autorizzato alle notifiche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli il 12.03.2003, ai sensi della legge n. 53 del 21.01.1994, **HA NOTIFICATO COPIA CONFORME DELL'ANTESCRITTO ATTO,**

Avv. Piazza ... 80014 Giugli... Tel./Fax: 081.895... Pec: raffaelemicillo1@...

a mezzo plico raccomandato n. 764918388492

Alla **Provincia di Caserta**, in persona del legale rapp.te il Presidente p.t. dom.to per la carica presso la sede dell'Ente, in Caserta al corso Trieste n. 133 (CE)

Avv. Raffaele Micillo
Piazza Antonio Gramsci, 6
80014 Giugliano in Campania (Na)
Tel./Fax: 081.895.41.75 - 081.895.07.89
Pec: raffaelemicillo1@avvocatinapoli.legalmail.it

RELATA DI NOTIFICA (numero cronologico 119)

Addì , Ufficio Postale di Giugliano in Campania

ad istanza del sig. Abate Raffaele, nato a Trentola Ducenta il 21.02.1942, BTARFL42B21L379Q, , Io sottoscritto Avv. Raffaele Micillo, nella qualità di suo procuratore, con studio in Giugliano alla Piazza A. Gramsci n. 6 autorizzato alle notifiche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli il 12.03.2003, ai sensi della legge n. 53 del 21.01.1994, **HA NOTIFICATO COPIA CONFORME DELL'ANTESCRITTO ATTO, a mezzo plico raccomandato n. 764918388481**

Regione Campania, in persona del legale rapp.te il Presidente p.t. dom.to per la carica presso la sede dell'Ente, in Napoli alla Vai S. Lucia n. 81

Avv. Raffaele Micillo
Piazza Antonio Gramsci, 6
80014 Giugliano in Campania (Na)
Tel. e Fax: 081.5085.41.75 - 081.895.07.89
Pec: raffaelemicillo1@avvocatinapoli.legalmail.it

GIUGLIANO 1 (NA) - D
24. 7. 15
80014

Raffaele Micillo
Antonio Gramsci, 6
in Campania (Na)
5 - 081.895.07.89
...poli.legalmail.it

MITTENTE

Avv. Raffaele Micillo
Piazza Antonio Gramsci, 6
80014 Giugliano in Campania (Na)
Tel./Fax: 081.895.41.75 - 081.895.07.89
Pec: raffaelemicillo1@avvocatinapoli.legalmail.it

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Ai sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

del Consiglio Ordine Avvocati di NAPOLI

del 12/3/03

N. 116 **del Registro Cronologico**

Firma dell'Avvocato notificante

Postaraccomandata
AR
ID0764918388504 81038
40420 80014 GIUGLIANO IN CAMPA (NA)

Posteitaliane

24.07.2015 14.24
Euro 008.40

Avvertenze: Il presente plico deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che convive anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso purchè il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattie mentali e non abbia età inferiore ai quattordici anni.
In mancanza della persona addetta il può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona vincolata da rapporto continuativo e tenuto alla distribuzione della posta al destinatario.

Racc. N.

AG 76491838850-4

COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA
Piene Marconi 28
TRENTOLA DUCENTA (CE)

GRAFICH IDA - Calvizzano (NA) - 081.712 34 71

Città di Trentola Ducenta
Provincia di Caserta

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemilaquindici (2015), addì del mese di in Trentola Ducenta e nella Residenza Comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Trentola Ducenta (di seguito Comune), in persona del Sindaco geom. Michele Griffo, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Piazza della Ricostruzione - TRENTOLA DUCENTA in nome e per conto del quale agisce;

E

L'avvocato con studio in (CE), via

PREMESSO CHE

1) - il Comune di Trentola Ducenta intende costituirsi in giudizio avverso il ricorso al TAR Campania da parte del

2) a tal fine la Giunta Municipale con proprio atto n. _____ del _____ ha deliberato la costituzione in giudizio e autorizzato il Sindaco a conferire incarico legale all'avv. Colella, demandando al Responsabile dell'Area l'adozione degli atti conseguenti;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e extragiudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la difesa degli interessi del Comune mediante la costituzione nel giudizio avverso avverso il ricorso al TAR Campania da parte del , L'incarico concerne anche le eventuali vicende processuali successive (proposizione eventuali motivi aggiunti e/o impugnative ulteriori atti inerenti la vicenda) ;

2. Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione dando atto che il compenso per tale incarico ammonta ad € 2.000,00 Iva, Cpa e spese vive comprese; le parti pattuiscono tuttavia che al legale incaricato andrà corrisposto in acconto la somma di € 1.000,00 omnicomprensiva.
3. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
a. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza .
b. Il comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

4. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità

con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. e del c.c. a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

5. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

7. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.

8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

9. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

10. Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10.

11. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e da relativo consenso - che tratteranno i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

13. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto
Trentola Ducenta, lì

PER IL COMUNE
IL Sindaco
Geom. Michele Griffo

IL PROFESSIONISTA
avv.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. , le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).

PER IL COMUNE
IL Sindaco
Michele Griffo

IL PROFESSIONISTA
avv.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Michele Griffo

Il Segretario Generale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Albo Pretorio N.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Inviata ai Capigruppo il 05-08-2015 Prot. N. 8372

Trentola Ducenta, 05-08-2015

Il Segretario Generale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Trentola Ducenta, 05-08-2015

Il Segretario Generale